

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1958

(3^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Esami di abilitazione alla libera docenza »
(51, 62 e 98-B) (D'iniziativa dei senatori: Jan-
nuzzi, Alberti ed altri e Caristia) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Approvazione):

PRESIDENTE Pag. 8

« Proroga della sospensione dell'applicazione
delle norme sui concorsi speciali per l'accesso
alle cattedre disponibili negli istituti e scuole
di istruzione secondaria di Bologna, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e To-
rino, contenute nel decreto del Capo provviso-
rio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (206)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 7, 8
CALEFFI, relatore 8

« Contributo per il funzionamento del colle-
gio universitario "D. Nicola Mazza" in Pa-
dova » (223) (D'iniziativa dei senatori Merlin
ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 12, 13
DONINI 13
PONTI, relatore 12

La seduta è aperta alle ore 16,30.

*Sono presenti i senatori: Baldini, Barba-
ro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cec-
chi, Donini, Macaggi, Marchisio, Pennisi di
Floristella, Ponti, Tirabassi, Zaccari, Zano-
ni, Zanotti Bianco e Zoli.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Di Rocco.*

*BALDINI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Proroga della sospen-
sione dell'applicazione delle norme sui con-
corsi speciali per l'accesso alle cattedre di-
sponibili negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino,
contenute nel decreto del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (206)**

PRESIDENTE. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Proroga della sospensione dell'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta fu iniziata la discussione del presente disegno di legge e poi rinviata perchè alcuni membri della Commissione osservarono di non aver avuto tempo sufficiente per approfondirne l'esame.

C A L E F F I, *relatore*. Ho riesaminato il contenuto della proposta in esame ed esprimo senz'altro parere favorevole alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E. In effetti, poichè si è in attesa dell'emanazione del nuovo stato giuridico del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie, la proroga proposta con questo disegno di legge lascia impregiudicata la soluzione della questione, che sarà definita appunto da tali nuove norme.

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui dò nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1960.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Jannuzzi, Alberti ed altri e Caristia: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (51, 62 e 98-B)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Osservo in proposito che le modificazioni recate dalla Camera si limitano a pochi punti e per il resto sono di carattere puramente formale.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza dei termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattasi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà.

Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

L'articolo è sostanzialmente identico; solo, avendo la Camera invertito l'ordine degli articoli 3 e 4, il richiamo a questi articoli è di conseguenza mutato.

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per lauree e diplomi universitari è indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali può conseguirsi l'abilitazione su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.

Questo articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è costituita per ciascuna disciplina, dopo il termine del 31 luglio, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse nelle due precedenti sessioni.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Nel primo comma dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, la Camera dei deputati ha inserito l'inciso « dopo il termine del 31 luglio ».

Metto ai voti il primo comma dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato nell'insieme del lavoro.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

1) una discussione sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo numero 3;

2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

3) nelle discipline dimostrative o sperimentali, prove pratiche, in ordine alle quali i candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni che restano acquisite agli atti della Commissione;

4) una prova scritta, quando la Commissione la ritenga opportuna.

Le prove di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 sono pubbliche.

La Camera dei deputati ha modificato soltanto formalmente il primo comma dell'articolo. Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 4, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 4, numeri 3 e 4, della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo hanno subito modificazioni formali in ordine ai richiami a precedenti articoli.

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Ne dò lettura:

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato salvo casi di forza maggiore.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento, o se non abbia regolarmente prestato la sua collaborazione in forma sistematica negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 65° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

L'atto di conferimento e di conferma dell'abilitazione alla libera docenza è assoggettato a tassa di concessione governativa nella misura di lire diecimila.

Art. 10.

Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore, purchè sia accompagnato dalla indicazione « libero docente » e purchè sia altresì specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con decreto del Ministro, su relazione della Facoltà competente, udite le deduzioni dell'interessato.

È fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.

La Camera dei deputati ha modificato il primo e il secondo comma dell'articolo. La Camera cioè ha voluto esplicitamente affermare che ai liberi docenti spetta il titolo di professore e, nel secondo comma, ha precisato la procedura relativa alla perdita del titolo.

Pongo ai voti tali commi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 11.

Il Ministro della pubblica istruzione conferisce l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle

Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere conferita solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

Con questo articolo, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, hanno inizio le norme transitorie.

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche alla sessione di esami indetta per l'anno 1958.

Per la sessione medesima, tuttavia, la libera docenza potrà essere conseguita, senza limite di numero, in tutte le discipline previste dal bando di esame.

Limitatamente alla sessione stessa non si applicano le norme dell'articolo 2, comma quarto, e dell'articolo 7 della presente legge.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 1, lettera *a*) e all'articolo 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per più discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda.

Resta ferma altresì per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni o per causa di forza maggiore.

Per la sessione d'esami che sarà indetta nell'anno 1959, i termini di cui all'articolo 2, comma quarto, sono prorogati al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.

La formulazione dell'articolo non ha subito variazioni. La Camera dei deputati ha aggiunto l'ultimo comma.

Metto ai voti tale comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta dalle modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merlin ed altri: « Contributo per il funzionamento del collegio universitario "D. Nicola Mazza" in Padova » (223)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Merlin ed altri: « Contributo per il funzionamento del collegio universitario "D. Nicola Mazza" in Padova ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole, in quanto il Ministero del tesoro ha già previsto la spesa, nel fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso.

PONTI, *relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi della Commissione che un disegno di legge analogo fu già discusso nella passata legislatura e che esso non giunse alla definitiva approvazione dei due rami del Parlamento per l'anticipata chiusura della legislatura stessa. Dopo una ampia e prolungata discussione si giunse allora alla conclusione di concedere il contributo nella misura di lire 10 milioni, inferiore a quella inizialmente richiesta: è appunto in questi termini che il disegno di legge viene ora ripresentato.

Per quel che concerne l'attività del Collegio mi limito a ricordare che esso raccoglie

giovani scelti fra gli studenti dell'Università di Padova, in possesso di particolari attitudini agli studi, appartenenti a famiglie poverissime residenti in qualunque provincia d'Italia. Essi sono ammessi al Collegio « Don Nicola Mazza » dopo aver sostenuto una prova d'esame innanzi ad una commissione composta di professori dell'Università di Padova. Si tratta quindi di una vera e propria forma di assistenza sociale a favore di giovani meritevoli ed indigenti.

L'Istituto è stato ora insediato in un edificio, sede di un'antica caserma, avuto in uso dal Ministero della pubblica istruzione. Ma per mettere i locali siti in questa caserma nelle condizioni di poter funzionare per i servizi del collegio, l'Istituto ha dovuto sostenere e deve affrontare tuttora particolari e gravosi oneri.

La cifra proposta quale contributo annuo nella misura di lire 10 milioni, mi sembra invero piuttosto modesta. Ad ogni modo ritengo che questo disegno di legge debba essere senz'altro approvato, trattandosi di un ente morale sottoposto alla tutela del Ministero della pubblica istruzione.

DONINI. Sono rimasto un po' sorpreso nell'apprendere che questo disegno di legge era stato posto all'ordine del giorno di questa seduta: ritengo che molti colleghi di questa Commissione pensando che esso non fosse oggi discusso non siano venuti e questo mi pone in una situazione d'imbarazzo.

Ricordo che, allorchè un analogo disegno di legge per la concessione di un contributo al Collegio « Don Nicola Mazza » venne por-

tato davanti alla Commissione nella passata legislatura, esso sollevò forti riserve da parte di numerosi membri della Commissione stessa. Tali riserve vennero superate solo alla condizione che fosse approvato un altro disegno di legge, presentato dalla allora senatrice Merlin, con il quale si mettevano a disposizione dell'Università di Padova alcuni edifici demaniali, da passare in uso alla Casa dello studente.

Desidero poi far presente che nel Collegio « Don Nicola Mazza » possono entrare soltanto gli studenti in possesso di certi requisiti di carattere religioso; si richiede cioè una lettera di presentazione di un religioso e lo svolgimento di un tema di argomento religioso.

Le mie osservazioni non tendono a negare un eventuale aiuto a questo Istituto, ma solo a far sì che di benefici del genere possano godere tutti gli studenti indistintamente.

Per tutte queste considerazioni mi permetto di proporre all'onorevole Presidente un breve rinvio della discussione del presente disegno di legge, per consentire a tutti i colleghi della Commissione un più approfondito esame di tutta la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari